

PRESIDENTE. Se il deputato Michelini mi avesse avvertito di questa sua domanda, io avrei preso informazioni.

LANZA. Chiedo la parola.

Come membro della Commissione incaricata dell'esame di questa legge, posso dare qualche ragguaglio sullo stato dei lavori relativi a questo importantissimo progetto, e dichiaro che essi sono molto indietro. La Commissione si è riunita poche volte, stante la difficoltà di trovarsi in numero, appartenendo diversi de' suoi membri ad altre Commissioni che debbono occuparsi di lavori dichiarati d'urgenza dalla Camera. Il presidente di quella Commissione non ommise di riunire i membri della medesima; ma, a cagione delle circostanze dianzi mentovate, non si riuscì a spingere i lavori così innanzi come si sarebbe bramato. Avvi poi un'altra considerazione. Si osservò da taluni che, siccome ci appressiamo al fine della Sessione, e quella legge richiede lunghissimi studi, non pareva verosimile che potesse venire in discussione in questa Sessione. Nulladimeno la Camera può essere certa che i membri di quella Commissione appena avranno ultimati i lavori loro affidati, si occuperanno colla massima alacrità del progetto di legge accennato dal deputato Michelini.

MICHELINI A. Io mi dichiaro soddisfatto delle spiegazioni date, e mi limito a fare voti acciò questa legge, la quale è ansiosamente aspettata, venga presto discussa dalla Camera.

PRESIDENTE. Mi incombe il dovere di dare alla Camera un doloroso annunzio, quello della morte del nostro collega deputato Airenti.

Rendendo onore alle virtù d'uomo ed cittadino che lo facevano distinto ed amato, io credo essere interprete del sentimento della Camera che lo eleggeva più volte suo segretario. (*Movimenti di sensazione e di assenso*)

Ora si trarrà a sorte la deputazione che dovrà assistere alla funebre funzione che avrà luogo domani per gli ultimi onori da rendersi alla sua salma.

La deputazione risulta composta dei signori:

Bezzi, Correnti, Arcais, Dabormida, Gianoglio, Grixoni, Bains, Ricci, Corsi, Durando, Costa di Beauregard, Genina.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA FORMAZIONE DEL CATASTO STABILE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per la formazione del catasto stabile.

Ieri era stato rimandato alla Commissione l'articolo 25, e si era indi deliberato sino all'articolo 28 inclusivamente.

Invito il signor relatore a comunicare le deliberazioni della Commissione relativamente all'articolo 25.

DI REVEL, relatore. A seconda del mandato che fu dato alla Commissione del catasto, di vedere modo di compilare per l'articolo 25 una redazione che rispondesse alle opinioni diverse che ieri furono espresse, debbo riferire alla Camera che la Commissione si è radunata ieri sera, ed ha inteso col commissario regio un articolo concepito in termini alquanto diversi dalla primitiva redazione.

Essa ritiene che le osservazioni a cui aveva dato luogo la redazione di questo articolo consistevano specialmente in questo, che cioè quel progetto avesse dato ai canali maggiori un epiteto col quale si venissero a comprendere unicamente i canali principali, e non si sapesse sino a qual ter-

mine si sarebbe dovuto andare per ritenerli come maggiori. A questo si aggiungeva ancora che la locuzione usata successivamente per qualificare i canali che si volevano censire, contemplando solo quelli che erano destinati alla navigazione o a dar moto agli opifizi, escludeva altri canali i quali egualmente che questi avrebbero dovuto esservi compresi.

La Commissione, entrando nel sentimento sul quale già la Camera pareva inclinasse, propone che siano soppresse le parole « destinati alla navigazione, all'irrigazione o a dar moto agli opifizi, » e propone inoltre che all'epiteto *maestri* si sostituisca quello di *permanenti*, il quale pareva fin da ieri avere l'assentimento della Camera.

Il complesso dell'articolo sarebbe pertanto il seguente: « Le terre salifere, le saline, gli stagni d'acqua salsa, le strade ferrate colle loro dipendenze ed i canali permanenti colle loro sponde saranno ragguagliati agli aratorii di prima classe dei territori in cui si trovano.

« I fabbricati che ne dipendono saranno valutati sulle basi stabilite da questa legge.

« Le sponde dei canali le quali fanno parte degli appezzamenti laterali, saranno con questi unite e allibrate. »

La Commissione ritenne che all'articolo 2 si era stabilito il principio che i canali dovessero essere allibrati; era quindi necessario adottare in questo articolo una locuzione la quale colpisse il canale, astrazione fatta dai terreni sui quali passa. Le sponde però dovranno essere lasciate fuori quando non fanno parte del canale, ed allibrarsi in tal caso coi fondi ai quali sono coerenti.

La Commissione ha studiata la materia quanto meglio per essa si poté; essa avrebbe desiderato di trovare un sistema per cui venisse censita la superficie occupata dall'acqua transitante per un fondo; in questo modo si sarebbe applicato un estimo all'acqua medesima, cioè a quello che costituisce realmente il canale; ma ritenendo che forse meno esatto sarebbe stato il dire « la superficie dei canali sarà tassata, » credette miglior partito attenersi alla locuzione già usata, dicendo che i canali medesimi saranno allibrati in ragione degli aratorii di prima classe, ma colla disposizione del terzo alinea per cui restano escluse le sponde quando non facciano parte del canale. Si viene con ciò ad attenuare gli inconvenienti che furono accennati in questa Camera e che consistevano in questo, che, quando si volesse senz'altro comprendere nel canale le sponde del medesimo, si sarebbe potuto cadere nell'inconveniente, segnatamente nei terreni montagnosi e nei luoghi percorsi dai canali che servono ad usi non grandi, come sarebbero gli edifici da sega, i piccoli mulini di montagna e simili per un uso di poca entità, di gravare di censo come aratorii di prima classe tutto il tratto percorso dal canale non solo per l'alveo dal medesimo occupato, ma eziandio per le sponde del medesimo.

La Commissione ritiene pertanto che là dove il canale e le sponde costituiscono una proprietà sola, una cosa medesima, il censimento debba essere espresso come aratorio di prima classe; laddove poi le sponde non costituiscono parte del canale, ma sono proprietà del medesimo distinta perchè fanno parte dei fondi laterali, in tal caso esse debbano essere censite unitamente ai fondi ai quali le medesime sono unite.

Per quanto la Commissione abbia procurato di studiare la questione, essa non ha creduto di poter proporre una soluzione migliore di quella che vi è presentata. Con questa crediamo stabilito in modo positivo che l'area occupata dal canale forma il canale medesimo e deve essere censita come aratorio di prima classe; che le sponde, dove facciano parte di questo canale, seguir debbono la stessa condizione; che